

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

DOTT. ARTURO AVOLIO HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

- SENTENZA -

NELLA CAUSA CIVILE DI LAVORO N. 627/2012 R.G. LAV

DECISA ALL'UDIENZA DEL 7 MARZO 2012

- T R A -

In nome e per conto del sindaco p.t., rappr. e dif. in forza di mandato a margine del ricorso, dall'avv.

elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Palazzo sede Municipale di

- RICORRENTE -

- F -

el dom In , presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di costituzione

- RESISTENTE -

- CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il il Comune di conveniva in giudizio a esponendo che:

quest'ultimo dal al è stato titolare della sede di segreteria dell'Ente comunale.

con determinazione dirigenziale n. 201 del 7.12.2004 si stabiliva di corrispondere al resistente la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella misura del 30% con decorrenza dal 1.1.2004, rideterminando detta retribuzione in Euro 32.226,91;

- con determinazione dirigenziale n. 119 del 7.6.2006 si adeguava a retribuzione di posizione del Segretario Generale alla retribuzione di posizione per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente ai sensi dell'art. 41, co. 5, CCNI 16.5.2001 con decorrenza dal 1.1.2006, rideterminando la retribuzione in Euro 46.267,83 annue e liquidando gli arretrati;

- con successiva determinazione n. 220 del 17.11.2006 si provvedeva al pagamento del conguaglio delle somme spettanti per gli anni dal 2002 al 2005; e con determinazione n. 235 del 10.10.2008 per gli anni dal 2004 al 2008;

i provvedimenti di cui sopra venivano adottati in applicazione dei due istituti contrattuali previsti dall'art. 41 del CCNI del quadriennio 2002-2005, vigente nell'anno 2008, e cioè della "maggiorazione" prevista dal comma 4 ed il "galleggiamento o parificazione" previsto al successivo comma 5, secondo un'interpretazione dell'Agenzia Nazionale dei Segretari in base alla quale la quantificazione del galleggiamento non doveva tener conto della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al segretario, e che, anzi, tale ultima



maggiorazione andava calcolata anche sul galleggiamento stesso.

ai sensi, invece, della circolare n. 17 del 16.4.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "gli Enti possono riconoscere o meno la maggiorazione di cui al comma 4, ma se attribuita essa non può essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione. La maggiorazione è parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del Segretario e, pertanto, non può essere computata ai fini dell'eventuale successivo galleggiamento di cui al comma 5".

Parte ricorrente, pertanto, alla luce della suesposta ricostruzione e della interpretazione del Ministero delle Finanze chiedeva di recuperare nei confronti del Segretario Generale la somma di Euro 47.199,37 in quanto indebitamente corrisposta.

Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo nel merito la correttezza del percorso argomentativo che aveva condotto l'Ente a corrispondere gli emolumenti dei quali si chiede in questo giudizio la restituzione, sosteneva, inoltre, l'inammissibilità della domanda in quanto le erogazioni erano frutto di autonoma determinazione negoziale e comunque in ragione della buona fede del percipiente.

La causa veniva decisa all'udienza del 7.3.2012 con pubblica lettura delle motivazioni.

La domanda di parte ricorrente non può essere accolta.



Vanno, al riguardo, premessi cenni sulla questione alla luce del recente intervento della legge n. 183/2011 sul "galleggiamento" dei segretari comunali e provinciali.

Tra le varie misure della legge n. 183/2011, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012" (pubblicata nella G.U. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.), finalizzate ad ulteriori riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, uno specifico rilievo presenta la previsione dell'art. 4, comma 26, concernente la disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali.

Questa, infatti, dispone: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5 del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge".



Non possono non evidenziarsi gli elementi di peculiarità e novità che, su di un piano generale, tale disposizione, per i suoi contenuti, presenta rispetto a tutti gli altri interventi legislativi, pure aventi la medesima finalità di riduzione e razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, che si sono succeduti nel tempo a partire dalla legge n. 133/2008 e che possono così riassumersi:

a) non si tratta di una misura di carattere generale, riguardante tutto l'universo mondo del lavoro pubblico ma, specificamente, la sola categoria dei segretari comunali e provinciali;

b) il legislatore incide su un particolare aspetto della vigente disciplina contrattuale dei segretari comunali non attraverso lo strumento della semplice abrogazione, totale o parziale, dell'istituto preso in considerazione (come pure avvenuto nel recente passato, ad esempio, con l'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005 e con l'art. 6, comma 12 della legge n. 122/2010, che hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell'indennità di trasferta stabilita dai CCNL e sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio), ma dettando una regolamentazione specifica che si presenta come una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni contrattuali. La legge cioè, interpreta il CCNL, in luogo dell'attivazione della specifica procedura negoziale specificamente




prevista, con tale finalità, dall'art. 49 del d.lgs n. 165/2001. Conseguentemente, la disciplina contrattuale continua a vivere, ma essa può essere applicata solo nel rispetto dei vincoli e delle modalità stabilite direttamente e precisamente dal legislatore

Quali sono le ragioni giustificative di tale particolare, innovativa e decisamente forte opzione del legislatore?

Per rispondere a tale domanda occorre partire dalla disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali relativa alla retribuzione di posizione ed al cosiddetto "galleggiamento" di questa specifica voce retributiva e dai problemi che sono, nel tempo, insorti sotto il profilo della sua concreta applicazione.

L'art. 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, dopo aver fissato (comma 3) i valori della retribuzione di posizione di questa particolare categoria di personale (i valori della retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale stabiliti dall'art. 41, comma 3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, per gli enti delle diverse fasce demografiche ivi previste sono stati successivamente incrementati dall'art. 3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001. Gli importi derivanti da tale ultima disciplina contrattuale sono stati ridotti e fissati nella misura prevista dall'art. 3 comma 6 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 13.2011 relativo al triennio economico 2008-2009, a seguito del congelamento di parte di tale voce retributiva nello



stipendio tabellare per effetto del comma 5 del medesimo art. 3. Tuttavia il medesimo art. 3 del CCNL dell'1.3.2001, al comma 7, stabilisce espressamente che anche a seguito del conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare del segretario, la regola del "galleggiamento" (art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001) e quella della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive (art. 41 comma 4 del CCNL del 16.5.2001) devono essere applicate tenendo conto dell'importo annuo lordo complessivo, per indicare l'entità della retribuzione di posizione dei segretari come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL dei segretari del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001 del valore cioè spettante prima della decurtazione e del conglobamento), in relazione alla dimensione demografica degli enti sede di servizio, detta anche due ulteriori disposizioni sempre attinenti al valore di questa voce retributiva. La prima è quella del comma 4 dell'art. 41, secondo la quale gli enti locali, nell'ambito delle proprie risorse disponibili e nel rispetto della loro capacità di spesa, possono corrispondere ai segretari in servizio anche una maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per quegli enti dal precedente comma 3 dello stesso art. 41. Pertanto, i valori indicati, in generale, dal CCNL non sono da considerarsi come un vincolo assolutamente insuperabile, ma piuttosto come un ammontare contrattuale comunque suscettibile di un possibile incremento sulla base delle autonome valutazioni degli enti e ovviamente a condizione che le condizioni di bilancio degli stessi lo consentano. La possibilità di incremento, tuttavia, non è libera in quanto gli enti devono attenersi alle condizioni, ai criteri ed ai parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale. In tal modo si è inteso evitare la possibilità di incrementi ingiustificati e diversificati sul



territorio, al di fuori di ogni regola, con inevitabili effetti di trascinamento e conseguenti spinte emulative. Sotto il profilo giustificativo, questa maggiorazione della retribuzione di posizione trova il suo fondamento nell'esigenza di remunerare eventuali funzioni e responsabilità affidate in aggiunta a quelle proprie e tipiche del segretario comunale e provinciale, come delineate direttamente dalla legge.

Infatti, l'art. 107, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, oltre alle proprie funzioni, "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia".

In applicazione del rinvio contenuto in tale previsione contrattuale, i contratti integrativi di livello nazionale, stipulati in data 22.12.2003 e 16.01.2009 presso l'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, hanno stabilito le condizioni e le modalità per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario in presenza del conferimento allo stesso di funzioni o compiti aggiuntivi.

In particolare, in tali contratti integrativi sono state fissate diverse percentuali di incremento della retribuzione di posizione connesse alle varie ipotesi di funzioni aggiuntive ivi considerate, comunque entro il tetto massimo fissato nella misura del 50% della retribuzione di posizione in godimento del segretario.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione è necessario, quindi, che l'ente dia, preventivamente, effettiva e formale attuazione ai contratti integrativi del 22.12.2003 e del 16.1.2008, con la fissazione delle diverse percentuali di incremento connesse alle varie ipotesi considerate dal suddetto CCDI, entro il tetto massimo del 50% della retribuzione di posizione in godimento del segretario. In tale momento, l'ente deve anche valutare l'effettiva sussistenza del doppio requisito delle "risorse disponibili" o del "rispetto della capacità di spesa", assumendo le conseguenti decisioni.

È necessario, evidentemente, anche che al segretario sia contestualmente affidato, espressamente, uno degli incarichi che legittima la maggiorazione, che potrà essere corrisposta solo per i periodi di effettiva durata dell'ulteriore incarico.

La seconda clausola particolare è quella dell'art. 41, comma 5.

Infatti, in considerazione del particolare rilievo della posizione rivestita dal segretario all'interno dell'ente di servizio (l'art. 97 comma 4, del d.lgs. n. 26//2000, espressamente prevede che: "il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività..."), al fine di evitare l'insorgenza di eventuali problemi connessi alla diversità, in negativo, dell'ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario rispetto a quella dei dirigenti in




servizio nell'ente stesso, viene introdotta una specifica garanzia di carattere economico a favore del segretario stesso

Il citato art. 41, comma 5, infatti, a tal fine, stabilisce che gli enti assicurano sempre nell'ambito delle risorse disponibili e delle proprie capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per remunerare la funzione dirigenziale più elevata degli enti stessi, in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, trattandosi di enti privi di dirigenza, a quella del personale, sempre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, incaricato della responsabilità della più elevata posizione organizzativa

Se la portata delle due clausole contrattuali si presenta abbastanza chiara, sulla base della espressa formulazione delle stesse, sotto il profilo applicativo, con il tempo, sono insorte, invece, delicate problematiche, incentrate soprattutto sulla corretta correlazione tra le stesse nel momento della loro effettiva attuazione.

Si sono contrapposte, infatti, due diverse tesi interpretative

La prima, sostenuta dalla parte datoriale pubblica, ritiene che, ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto "galleggiamento", stabilita nell'art. 41, comma 5, del CCNI dei




segretari comunali del 16.5.2001, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al segretario e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 e degli specifici contratti integrativi del 22.12.2003 e del 16.1.2009.

In sostanza, secondo questa tesi, trova applicazione, in successione, prima la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario per funzioni aggiuntive e, solo successivamente, ove vi sia ancora una differenza in minus della retribuzione dalla suddetta posizione rispetto a quella della funzione dirigenziale più elevata prevista dall'ordinamento dell'ente, la regola del "galleggiamento".

A tal fine si evidenzia che la regola del "galleggiamento", ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'ente (o del personale dirigente incaricato della più elevata posizione organizzativa negli enti privi in dotazione organica di personale con qualifica dirigenziale) e di quella prevista per il segretario.

Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti prevede, come detto, una maggiorazione proprio della retribuzione di



posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti direttamente dalla disciplina contrattuale di livello nazionale.

Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione. Pertanto, poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario essa non può non essere computata anche ai fini del "galleggiamento".

La contrapposta tesi interpretativa, di sicuro vantaggio per la categoria, si fonda su una inversione dell'ordine cronologico degli adempimenti: prima applicazione delle regole in materia di maggiorazione della retribuzione di posizione e solo successivamente di quelle concernenti il "galleggiamento". Alla base di questa posizione, viene richiamata l'attenzione sull'art. 1 del contratto collettivo integrativo decentrato di livello nazionale del 23.12.2003, ed in particolare dell'espressione "retribuzione di posizione in godimento", cui esso fa riferimento, per l'applicazione degli incrementi connessi a compiti e funzioni aggiuntive del segretario comunale e provinciale.

Proprio questa indicazione, infatti, consentirebbe di affermare che le maggiorazioni della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive dovrebbero applicarsi al valore di tale particolare voce retributiva quale risulta già a seguito della preventiva attuazione della regola del



cosiddetto "galleggiamento", di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001.

Per completezza informativa si deve anche ricordare che, data la delicatezza della problematica, sia l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali che una organizzazione sindacale, in tempi diversi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, hanno richiesto l'avvio della procedura di interpretazione autentica delle disposizioni dell'art. 41, comma 5, del medesimo CCNL del 16.5.2001.

Tali richieste, tuttavia, non sono state accolte dal Dipartimento della funzione pubblica, cui competeva il potere di indirizzo per la contrattazione dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPR n. 465/1997 (per il futuro, in base alle previsioni dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, questo potere è riservato al Comitato di Settore del Comparto Regioni-Autonomia locali).

In particolare il suddetto Dipartimento evidenziava che, in materia, nell'ambito della complessiva Parte Pubblica (ARAN, Ministero dell'economia e delle finanze e Dipartimento della funzione pubblica e, quindi sostanzialmente anche per Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali), non sussisteva alcun




dubbio interpretativo sulla portata delle clausole contrattuali, ribadendo, sostanzialmente, la validità degli orientamenti applicativi datoriali, incentrati sulla prima e più rigorosa tesi interpretativa sopra illustrata

Inevitabilmente, il contrasto interpretativo è sfociato in un contenzioso giudiziario che ha interessato diversi Enti locali e che ha visto i vari Tribunali intervenuti propendere significativamente per la posizione espressa dai segretari che, come detto, si fonda sulla sequenza: prima galleggiamento e poi maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive

A favore della tesi datoriale, invece, si sono espressi il Tribunale di Milano con sentenza del 23.2.2010 e, da ultimo, la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'8.11.2011, che ha capovolto l'esito della precedente sentenza del Tribunale di Pistoia del 30.12.2009, favorevole al segretario ricorrente.

Proprio la moltiplicazione dei casi di contenzioso, l'andamento altalenante della giurisprudenza con prevalenza della interpretazione meno rigorosa, il timore dei conseguenti e rilevanti oneri finanziari potenzialmente derivanti dal consolidamento di questa giurisprudenza a carico degli enti locali, devono considerarsi alla base della decisione del legislatore di intervenire direttamente sulla disciplina contrattuale



L'opzione è stata non quella di una soppressione tout court dell'istituto come pure avvenuto in altri casi, ma, come detto, quella più mediata dell'interpretazione legislativa della disciplina del "galleggiamento" della retribuzione di posizione del segretario contenuta nell'art. 41 comma 5, del CCNL dei segretari comunali del 16.5.2001.

La norma legale sotto il profilo contenutistico, sostanzialmente, legifica la prima tesi interpretativa, più rigorosa, sostenuta già dalla parte datoriale pubblica in questi anni, secondo la quale, ai fini del "galleggiamento", deve tenersi conto anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni e compiti aggiuntivi riconosciuta al segretario, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001.

La stessa norma prevede anche che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 183/2011 (1.1.2012), è fatto divieto agli enti locali di applicare la disciplina del "galleggiamento" con modalità diverse da quelle ivi previste, anche con riferimento a periodi temporali già trascorsi.

Al fine di chiarire la effettiva ed ampia portata applicativa nonché il rigore della nuova disciplina, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria nota n. 191 del 10.01.2012, ha ritenuto necessario fornire tempestivamente chiarimenti, specificando che:

- a) l'art 26, comma 4, della legge n 183/2011 si caratterizza per la sua natura interpretativa e non innovativa.
- b) conseguentemente (per la sua efficacia retroattiva), lo stesso non ha l'effetto di legittimare e sanare comportamenti non corretti adottati in passato dagli enti locali relativamente all'istituto di cui si tratta.
- c) lo stesso non vale neppure a giustificare il mancato recupero degli importi indebitamente erogati al segretario, sulla base di precedenti prassi applicative non corrette.
- d) sono fatti salvi solo i casi nei quali a favore del segretario siano intervenute sentenze passate in giudicato.

Nel merito della questione il presente giudicante ritiene di spocare la seconda tesi, favorevole ai segretari, sulla base delle sposte considerazioni ed aderendo alla maggioritaria giurisprudenza di merito le cui motivazioni si intendono qui espressamente richiamate (cfr. Sent. Trib. Mantova n 96 del 2011, prodotta in questo giudizio con le note depositate in data 1.2.2012; Sent. Trib. Della Spezia n 654 del 2010, prodotta in questo giudizio con le note depositate in data 1.2.2012; Sent. Trib. Rimini n 246 del 2010, prodotta in questo giudizio con le note depositate in data 1.2.2012); in particolare posto che la maggiorazione della retribuzione di posizione può discendere ai sensi dell'art. 1, co 1, lett A2 del contratto collettivo integrativo del

22.12.2003 dall'attribuzione al segretario di attività gestionali, incarichi speciali o progetti speciali, la considerazione della stessa nell'ambito della retribuzione di posizione, ai fini dell'interpretazione del comma 5 dell'art. 41, finirebbe per realizzare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati di compiti. Tale soluzione appare intrinsecamente irragionevole e inosservante del principio di corrispettività della remunerazione delle prestazioni in forza del quale se, al segretario comunale, vengono conferiti incarichi specifici ed aggiuntivi oltre quelli istituzionali ex art. 97 d.lgs. n. 267 del 2000 essi debbono trovare una propria remunerazione. Inoltre si osserva che qualora si ritenesse che la perequazione di cui al comma 5 assorbe fino al suo limite la maggiorazione di cui al comma 4, quest'ultimo verrebbe sostanzialmente disapplicato (cfr. Trib. Della Spezia n. 654 del 2010).

Il giudice, però, non aderisce alla interpretazione del Ministero delle Finanze che ritiene doversi attribuire alla citata disposizione dell'art. 26, comma 4, della legge n. 183/2011, carattere di norma di interpretazione autentica retroattiva.

L'art. 4, comma 26 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012) in realtà non ha efficacia retroattiva, ma un carattere innovativo.

Infatti, detta disposizione così recita: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, per il quadriennio normativo

1998/2001 e per il biennio economico 1998-1999, si applica alla retribuzione di posizione complessivamente Intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4. A far data dall'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art.41, comma 5, del CCNL 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, come stabilito dall'art. 36 della stessa legge.

Ne consegue che, a partire da tale data (1.1.2012), le modalità di calcolo del "galleggiamento" e della maggiorazione della retribuzione di posizione saranno quelle disciplinate con il citato art. 4, comma 26, della L. 12.11.2011 n. 183, ispirato da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Pertanto

- fino al 31.12.2011 la retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento" costituisce la "base" cui aggiungere la maggiorazione per incarichi aggiuntivi;
- con effetto dall'1.1.2012, invece, per determinare il "galleggiamento" si prenderà a base la "retribuzione di posizione complessivamente Intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4"

E' da chiedersi se la nuova disposizione legislativa costituisce o meno interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001, con conseguente efficacia retroattiva.


Al quesito si deve rispondere negativamente.

L'interpretazione autentica, infatti, è quella che proviene dalla stessa fonte (o fonte equiparata) che ha emesso la disposizione da interpretare.

Nel nostro caso, la fonte che ha emanato la disposizione in esame è il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 e, pertanto, l'interpretazione autentica deve seguire la procedura prevista dall'art. 49 del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse; 2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Ne deriva che l'art. 26, comma 4, della legge di stabilità 2012 ha carattere non di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) ma innovativo, disponendo soltanto per l'avvenire ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo".

Ciò trova conferma



a) nel fatto che la disposizione non sancisce espressamente la propria retroattività (com'è invece avvenuto per altre disposizioni segnatamente per l'art. 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 - della stessa legge n. 183/2011), sicché trova applicazione il brocardo latino: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit;

b) nella stessa lettera della disposizione, laddove anzi è stabilito al secondo periodo, che soltanto "a far data dall'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi".

Oltretutto, se il legislatore avesse previsto la deroga del procedimento interpretativo che la stessa legge precedentemente aveva attribuito alle parti sociali, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Da quanto sopra esposto, in merito alla giurisprudenza formatasi sul punto ed alla irretroattività dell'art. 4, comma 26, della L. 12.11.2011 n. 183, discende che le erogazioni di somme effettuate fino al 31.12.2011 in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001, considerando la retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento" la "base" cui aggiungere la maggiorazione per incarichi aggiuntivi, sono pienamente legittime.

D'altra parte il legislatore, col citato comma 26 dell'art. 4 della L. n. 183/2011, dopo aver stabilito (al primo periodo) la nuova modalità di calcolo del "galleggiamento", ha previsto (al secondo periodo) il divieto di corrispondere, a far data dall'entrata in vigore della norma, somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001.

diversamente conteggiate", aggiungendo l'inciso "anche se riferite a periodi già trascorsi".

Appare ovvio che, se il legislatore avesse considerato illegittime anche le somme difformemente calcolate ed erogate prima dell'entrata in vigore della legge, non avrebbe avuto motivo di effettuare quella precisazione.

L'inciso, invece, è stato inserito perché altrimenti il pagamento anche dopo l'entrata in vigore della legge, delle dette somme (relative a periodi anteriori all'1.1.2012) sarebbe stato pienamente legittimo.

Da quanto evidenziato discende che le somme corrisposte fino al 31.12.2011, in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001, applicando la maggiorazione sulla retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento" (oppure quantificando in maniera disgiunta maggiorazione e galleggiamento) non costituiscono indebito oggettivo e la P.A., pertanto, non può rivendicare la restituzione.

Per tutto quanto esposto la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.

Attesa la natura controversa della questione giuridica trattata è equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Visto l'art 429 c.p.c. ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così decide

- 1) Respinge il ricorso;
- 2) Compensa integralmente le spese di lito tra le parti

Lagonegro 7.3.2012

Il Giudice del Lavoro

Dot. Arturo Avolio



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Depositato in Cancelleria

Lagonegro, il 07 MAR 2012

IL DIRIGENTE
Dr. Giuseppe ...

